COMUNE DI MODENA

N. 4/2022 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 03/03/2022

L'anno duemilaventidue in Modena il giorno tre del mese di marzo (03/03/2022) alle ore 09:50, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

Sindaco Muzzarelli Gian Carlo	Presente in aula consiliare
Presidente Poggi Fabio	Presente in aula consiliare
Vice Pres. Prampolini Stefano	Presente in aula consiliare
Aime Paola	Presente in videoconferenza
Baldini Antonio	Presente in aula consiliare
Bergonzoni Mara	Presente in aula consiliare
Bertoldi Giovanni	Presente in aula consiliare
Bignardi Alberto	Presente in aula consiliare
Bosi Alberto	Presente in aula consiliare
Carpentieri Antonio	Presente in aula consiliare
Carriero Vincenza	Presente in videoconferenza
Connola Lucia	Presente in videoconferenza
De Maio Beatrice	Presente in aula consiliare
Di Padova Federica	Presente in aula consiliare
Fasano Tommaso	Presente in aula consiliare
Forghieri Marco	Presente in aula consiliare
Franchini Ilaria	Presente in aula consiliare
Giacobazzi Piergiulio	Presente in aula consiliare
Giordani Andrea	Presente in aula consiliare
Guadagnini Irene	Presente in videoconferenza
Lenzini Diego	Presente in aula consiliare

copia informatica per consultazione

Manenti Enrica	Presente in aula consiliare
Manicardi Stefano	Presente in aula consiliare
Moretti Barbara	Presente in aula consiliare
Parisi Katia	Presente in aula consiliare
Reggiani Vittorio	Presente in aula consiliare
Rossini Elisa	Presente in aula consiliare
Santoro Luigia	Presente in aula consiliare
Scarpa Camilla	Presente in aula consiliare
Silingardi Giovanni	Presente in aula consiliare
Stella Vincenzo Walter	Presente in aula consiliare
Trianni Federico	Presente in videoconferenza
Venturelli Federica	Presente in aula consiliare

e gli Assessori:

Baracchi Grazia	Presente in aula consiliare
Bortolamasi Andrea	Assente
Bosi Andrea	Presente in aula consiliare
Cavazza Gianpietro	Presente in aula consiliare
Ferrari Ludovica Carla	Presente in aula consiliare
Filippi Alessandra	Presente in videoconferenza
Lucà Morandi Anna Maria	Presente in videoconferenza
Pinelli Roberta	Presente in videoconferenza
Vandelli Anna Maria	Presente in aula consiliare

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 4

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ADEGUAMENTI
Relatore: Assessore Cavazza

copia informatica per consultazione

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 33
Consiglieri votanti: 30

Favorevoli	21:	i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Carriero, Connola, Di Padova, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli
Contrari	9:	i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro
Astenuti	3:	i consiglieri Giordani, Manenti, Silingardi

Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni prevede per i Comuni, capoluogo di provincia, o inclusi in elenchi regionali delle località turistiche, per le Città d'Arte e le Unioni di comuni, la possibilità di istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo. n. 446/1997 un'imposta di soggiorno a carico di coloro che, non residenti, alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, senza nulla prevedere riguardo alla posizione e agli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive, il cui apporto risulta imprescindibile per la gestione e la percezione del tributo da parte del Comune beneficiario ma demandandone la disciplina attuativa ad un regolamento statale da emanarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 23/2011;

Visto il vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, istituito con propria deliberazione n. 31 dell'11/06/2012 che nelle more della disciplina attuativa ha definito la disciplina generale di attuazione dell'imposta, dovuta per i primi 10 (dieci) giorni di soggiorno per notte da coloro che non residenti pernottano in strutture ricettive site nel territorio comunale;

Visto il Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77 successivamente modificato dall'art. 25, comma 3-bis, del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69 che integra l'art. 4 del citato Decreto Legislativo 23/2011 che, dal 19 maggio 2020, aggiungendo il nuovo comma 1-*ter* :

1. attribuisce al gestore delle strutture ricettive la condizione di responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
2. definisce la modalità di presentazione della dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è

copia informatica per consultazione

verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e della sanzione amministrativa del 30 per cento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 per l'omesso, parziale o ritardato pagamento.

Preso atto che il Decreto Legge 21/10/2021, n. 146 con l'articolo 5-quinquies inserito dalla Legge di conversione 17/12/2021, n. 215 stabilisce espressamente in sede di interpretazione autentica l'applicabilità del nuovo comma 1-*ter* sopracitato anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020;

Visto il Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni che all'articolo 4, comma 5-*ter*, individua nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, in caso di soggiorni per locazioni brevi cioè soggiorni effettuati con contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (ospite), della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il Regolamento dell'imposta di soggiorno alle nuove disposizioni normative introdotte e qui sopradescritte, si propone di riformulare gli articoli 4-5-7 e 8 adeguandoli alla nuova definizione normativa di responsabile del pagamento e degli adempimenti d'imposta; di definire nel comma 4 dell'articolo 5 il termine di riversamento dell'imposta da effettuarsi entro i 15 (quindici) giorni non più del mese successivo al pagamento ma dalla fine del trimestre al fine di agevolare i pagamenti di importo più modesto, specificando anche nella lett.c) la nuova - e già operativa - modalità telematica di pagamento del PagoPA; di riformulare l'articolo 9 integrando in particolare il comma 1 coi riferimenti normativi tributari, compresi quelli sulla nuova riscossione degli enti locali e stabilendo nel nuovo comma 3 l'applicazione della sanzione amministrativa per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione nella misura minima prevista dalle leggi di riferimento; nonché di precisare, infine, nel nuovo comma 2 dell'articolo 10 la decorrenza delle disposizioni regolamentari in materia di imposta di soggiorno.

Considerato che anche alla luce dei suddetti interventi normativi è stata confermata, nella risposta ad un quesito in telefisco, dal MEF la natura di agente contabile esterno dei responsabili delle strutture ricettive in quanto sussistono gli elementi costitutivi della responsabilità contabile di cui all'art. 178 R.D. n. 827/1924 conseguenti al maneggio di denaro, riscosso per conto dell'Erario e ad esso destinato, acquisendone in tal modo la natura di "pecunia pubblica", conformandosi in tal modo all' orientamento giurisdizionale contabile espresso a sezioni unite con la sentenza n. 22 del 22/09/2016. Già diverse sezioni giurisdizionali della Corti dei Conti regionali interpellate in merito, quali quelle del Lazio, Veneto e Sicilia ed anche dell'Emilia Romagna con sentenza n. 325/2021, si sono già pronunciate in tal senso per la natura di agente contabile esterno; mentre, di diverso pronunciamento sono quelle della Toscana, Lombardia e Calabria.

Dato atto che il Comune di Modena sulla base dell'orientamento giurisdizionale ad oggi prevalente, cui si è conformata anche la Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna territorialmente competente, ritiene che i responsabili delle strutture ricettive rivestano la qualifica di agenti contabili esterni di fatto ai sensi degli articoli 93, commi 2 e 181, 233, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, dell'art. 139 del Decreto Legislativo n. 174/2016 nonché dell'art. 21 del Regolamento di contabilità, e quindi siano tenuti alla resa del conto di gestione secondo il Modello 21 di cui al DPR 194 del 31/01/1996. E per tale effetto con apposito atto vengono individuate per ogni anno d'imposta le strutture ricettive interessate alla gestione dell'imposta di soggiorno, per le quali si è realizzato il presupposto tributario, e sono quindi qualificate "agenti contabili esterni" tenute alla resa del conto.

copia informatica per consultazione

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità, in particolare il Capo V “Agenti contabili e funzioni di economato”;

Dato atto che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno dell'11/11/2020 sono resi disponibili, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, con cadenza semestrale entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo sul Portale SIATELV2-Punto Fisco, i dati in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva ubicata nel proprio territorio, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attività di accertamento.

Dato altresì atto che, in attuazione delle disposizioni sulla digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni introdotte dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dal Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221, è stato predisposto nel sito comunale il portale per effettuare la compilazione del bollettino e la transazione stessa del relativo pagamento attraverso il sistema PagoPA, modalità che quindi si aggiunge alle attuali.

Vista altresì la convenzione che ANCI ha stipulato con Airbnb nell'ambito del “ patto per il turismo sostenibile e responsabile”, relativamente agli affitti brevi, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e che si sono registrati nella piattaforma al portale dedicato a favore dei quali verrà effettuato il riversamento dell'imposta di soggiorno.

Si ritiene opportuno ed efficace per la gestione dell'imposta aderire a tale programma mediante la registrazione al suddetto portale da parte del Comune di Modena.

Visto l'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 che dall'anno d'imposta 2020 stabilisce la decorrenza dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-*bis*, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.

Acquisito il parere dell'Organo di revisione per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 20/02/2022;

D e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, gli adeguamenti al Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, che si allega al presente atto quale

copia informatica per consultazione

parte integrante e sostanziale, in particolare:
- riformulando l'indice, l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 5, 7 commi 2-3-4 e 8, comma 1 che vengono adeguati alla nuova definizione normativa di responsabile del pagamento, degli adempimenti d'imposta anche per i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione;
- definendo in particolare nell'articolo 5, comma 4, il termine di riversamento dell'imposta da effettuarsi entro i 15 (quindici) giorni dalla fine del trimestre al fine di agevolare il pagamento degli importi più modesti con la specifica nella lett.c) della nuova - e già operativa - modalità telematica di pagamento del PagoPA che si aggiunge alle attuali;
- riformulando l'articolo 9 al comma 1 coi riferimenti normativi tributari, compresi quelli sulla nuova riscossione degli enti locali e con l'inserimento del nuovo comma 3 che stabilisce la sanzione amministrativa per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da applicarsi nella misura minima prevista dalle leggi di riferimento;
- integrando l'articolo 10 a cui si aggiunge un nuovo comma 2 sulla decorrenza particolare delle disposizioni regolamentari in materia di imposta di soggiorno prevista l'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 ;

2. di aderire al portale di cui alla piattaforma Airbnb nell'ambito della convenzione ANCI stipulata per tutti i Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno;

3. di dare atto che per la presente deliberazione saranno effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale sul sito internet del Dipartimento delle Finanze e del Ministero dell'Economia e Finanze;

4. di dare altresì atto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 dall'anno d'imposta 2020 l'efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno decorre, a partire dall'anno 2020, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente	Il Segretario Generale
POGGI FABIO	DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 4 Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23-Art. 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 11/06/2012;
Integrato:
- con efficacia dal 1° ottobre 2012 con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27/09/2012;
- con efficacia dal 1° aprile 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 13/03/2014;
- integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/03/2017;

Adeguato alla normativa con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 03/03/2022.

copia informatica per consultazione

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e Criteri

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Capo II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 Presupposto d'imposta

Art. 4 Soggetto passivo

Art. 5 Adempimenti del Responsabile del pagamento e degli adempimenti d'imposta

Art. 6 Determinazione dell'imposta

Art. 7 Esenzioni

Art. 8 Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

Art. 9 Sanzioni

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Decorrenza e rinvio

copia informatica per consultazione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e criteri

Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi ed in generale dall'Ordinamento Giuridico Tributario, il Comune istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel rispetto dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva fissato dalla Legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 .

2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi previsti nel Bilancio di Previsione del Comune di Modena per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per i servizi pubblici locali.

3. La destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per le finalità, di cui al precedente articolo 1 e del comma 2 del presente articolo, viene documentata dall'Amministrazione annualmente entro il termine di approvazione del Conto del Bilancio Consuntivo.

CAPO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 Presupposto d'imposta

1. Presupposto d'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Modena, come definite dalla normativa in materia di turismo.

2. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di dieci (10) soggiorni per notte nell'anno: periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, per struttura ricettiva.

copia informatica per consultazione

Art. 4 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Modena, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 3, situate nel territorio del Comune.

2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al responsabile, di cui al successivo articolo 5, presso la cui struttura ricettiva ha pernottato; il responsabile rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.

Art. 5 Responsabile del pagamento e degli adempimenti d'imposta.

1. Il gestore della **struttura ricettiva** è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, di cui al precedente articolo 4, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2.Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, in caso di soggiorni per **locazioni brevi** ovvero soggiorni effettuati con contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 (trenta) giorni ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, di cui al precedente articolo 4, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il responsabile è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto.

4. Il responsabile provvede, per conto dell'ospite, alla riscossione dell'imposta rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.

5. Il responsabile effettua il riversamento al Comune delle somme incassate a titolo d'imposta entro i quindici giorni dalla fine del trimestre con le seguenti modalità:
a) mediante bonifico bancario allo sportello o in via telematica su apposito conto corrente dedicato;
b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e sue filiali;
c) mediante i canali di pagamento telematici, quali ad esempio PagoPA e altre forme o modalità attivate dall'Amministrazione comunale.

6. La dichiarazione d'imposta deve essere presentata da parte del responsabile cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

7. La dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.

copia informatica per consultazione

8. Nelle more di approvazione del Decreto Ministeriale si continuerà a presentare, anche in via telematica con l'apposita procedura dedicata, nei termini di cui sopra, utilizzando il modello di dichiarazione comunale per quanto compatibile.

Art. 6 Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Modena.

2. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

3. La misura dell'imposta è stabilita, in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione della struttura alberghiera, extra-alberghiera e della struttura ricettiva all'aria aperta; mentre per le strutture extralberghiere o di altra tipologia ricettiva prive di classificazione per categoria si applica la misura d'imposta pari ad euro 0,50 come descritto nel prospetto allegato A).

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al 12° anno di età compreso;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;

c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;

d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;

e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;

f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;

g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso.

h) i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e stagisti provenienti da scuole alberghiere, che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro.

2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b), c) e d) è la presentazione da parte dell'interessato, al responsabile, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione

copia informatica per consultazione

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni.

3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.g) è la presentazione da parte dell'interessato, al responsabile, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria o del tirocinio oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti.

4. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.h) è la presentazione da parte dell'interessato, al responsabile, della certificazione della scuola alberghiera oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'iscrizione o il rapporto di lavoro. In alternativa, per i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva può essere presentato dal responsabile un elenco dei nominativi di tali soggetti, attestante la sussistenza del rapporto di lavoro, da allegare alla dichiarazione.

Art. 8 Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il responsabile è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, atti e documenti comprovanti la dichiarazione resa ai sensi del citato articolo 5 del presente Regolamento.

2. Per l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque le disposizioni normative sui tributi locali .

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate ed irrogate nel rispetto delle leggi di riferimento, dei principi generali e secondo le modalità stabiliti dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e 473 e della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'articolo 1, comma 784 e successivi, della Legge 27/12/2019, n.160 e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicati.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella misura minima dall'art. 4, comma 1-ter, quarto periodo del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 per i soggiorni "in struttura ricettiva" e dall'art. 4 del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni per i soggiorni "in locazione breve".

4. Per le altre violazioni degli adempimenti amministrativi del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.

copia informatica per consultazione

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Decorrenza e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento, una volta approvato ed esecutivo ai sensi di legge, si applicherà dal 1° luglio 2012.

2. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative tributarie vigenti e al regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, in quanto compatibili.

copia informatica per consultazione

Allegato A)

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA STRUTTURA	Classificazione	Imposta/giorno (Euro)
Strutture alberghiere:		
Alberghi e residence turistico-alberghiere (RTA o residence)	1 stella	0,50
	2 stelle	1,00
	3 stelle	2,00
	3 stelle superior	2,00
	4 stelle	3,00
	4 stelle superior	3,00
	5 stelle	4,00
	5 stelle lusso	4,00
Strutture ricettive all'aria aperta:		
a) Campeggi (piazzola di sosta per tende, roulotte, camper, ecc..)	1 stella	0,10
	2 stelle	0,15
	3 stelle	0,20
	4 stelle	0,25
b) Campeggi (bungalow e similari)	1 stella	0,20
	2 stelle	0,30
	3 stelle	0,50
	4 stelle	0,60
Strutture Extralberghiere:		
a) Case e Appartamenti per vacanze gestiti in forma d'impresa	2 soli	1,00
	3 soli	1,50
	4 soli	2,00
b) Case e appartamenti per uso turistico di proprietà di privati, attività saltuarie di alloggio e prima colazione, case per ferie.	2 soli	1,00
	3 soli	1,50
	nessuna classificazione	0,50
c) Bed & breakfast	nessuna classificazione	1,00
d) Ostelli, affittacamere	nessuna classificazione	0,50
	-	
Altre tipologie ricettive e/o di alloggio		
a) Agriturismo	1 girasole	0,50
	2 girasoli	1,00
	3 girasoli	1,50
	4 girasoli	2,00
	5 girasoli	2,50
b) Strutture per alloggio e accoglienza a servizio di stabilimenti termali	nessuna classificazione	0,50

Comune di Modena

Collegio dei revisori

Parere n. 30

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno – Adeguamenti.

Spett.le Comune di Modena

Addì, 3 febbraio 2022 , il collegio dei revisori del Comune di Modena, nelle persone di Romana Romoli, Barbara De Giacomi e Luciano Tario , dopo confronto tra gli stessi a mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il proprio parere in merito all'argomento citato in oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) n. 7 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i..

Il Collegio pertanto,

- vista la richiesta ricevuta dal Responsabile del servizio finanziario del giorno 27 gennaio 2022 con allegata la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto e dei relativi allegati;
- esaminata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- Visto l'articolo 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
- Visto il parere favorevoli del Dirigente del settore Risorse Finanziarie e Patrimonaiali Dott.ssa Stefania Storti espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1 , del Tuel in data 26/1/2022;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti , espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1, del Tuel in data 26/1/2022;
- Ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un proprio motivato giudizio.

Il Collegio

esprime
parere favorevole

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno – adeguamenti, così come da documentazione ricevuta.

copia informatica per consultazione

Il Collegio dei revisori

Romana Romoli

Barbara De Giacomi

Luciano Tario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO - ADEGUAMENTI.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 20/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/01/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO - ADEGUAMENTI.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 20/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 26/01/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO - ADEGUAMENTI.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 20/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/01/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione